



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA**

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n.153, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni recante il Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il Decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Regolamento (CE) 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la Pesca, di seguito Regolamento di base e, in particolare, l'articolo 24, primo paragrafo;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo Europeo per la Pesca, di seguito Regolamento applicativo;

Visto il Decreto Ministeriale del 23 giugno 2010, registrato alla Corte dei Conti in data 16 luglio 2010 registro n. 3 foglio 279, in corso di pubblicazione, ed in particolare il comma 4, dell'art.7 che rinvia ad un successivo Decreto Direttoriale la definizione delle modalità di attuazione dello stesso;

Considerato necessario dare attuazione al predetto comma 4 del citato Decreto Ministeriale 23 giugno 2010.

DECRETA

**Articolo 1
(Presentazione dell'istanza)**

1. Entro cinque giorni dall'inizio dell'arresto temporaneo straordinario previsto dall'art. 2 del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2010, l'Armatore deve trasmettere, tramite raccomandata a.r., apposita istanza, redatta secondo lo schema riportato in allegato (All.1 o 1Bis) al presente decreto, alla Direzione



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA**

Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, sita in Viale dell'Arte n. 16,
00144 Roma.

**Articolo 2
(Requisiti essenziali)**

1. L'istanza di cui al precedente articolo deve contenere l'autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'unità da pesca all'armatore per la presentazione della stessa, nonché la dichiarazione che l'unità è regolarmente armata ed equipaggiata e, inoltre, per le unità iscritte da più di due anni, l'operatività per almeno 75 giorni in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data dell'arresto.

**Articolo 3
(Attestazione del periodo di arresto)**

1. Entro cinque giorni dal termine del periodo di arresto temporaneo, l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l'interruzione stessa, trasmette alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per ciascuna unità, un'attestazione, predisposta secondo lo schema in allegato (All. 2), che certifichi il deposito dei documenti di bordo nei termini indicati all'art. 2, comma 4 del DM del 23 giugno 2010, l'effettivo rispetto del periodo di arresto temporaneo obbligatorio, nonché, i controlli effettuati per l'accertamento dello stesso.
2. L'Autorità marittima certifica, inoltre, che l'unità ha i requisiti di cui al precedente articolo 2 ed allega alla predetta attestazione copia dei documenti di bordo necessari per tale verifica.
3. Nella predetta attestazione è indicata l'eventuale autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5, dell'art. 2, del Decreto Ministeriale del 23 giugno 2010 e l'attività di controllo svolta.

**Articolo 4
(Ulteriori adempimenti)**

1. L'unità, posta in disarmo per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, in data antecedente l'inizio dell'interruzione e che permane in stato



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA**

- di disarmo durante il periodo d'interruzione, non è ammessa alla compensazione e alle misure sociali di accompagnamento di cui al decreto ministeriale.
2. Per usufruire dell'opzione di cui all'art. 7, comma 3 del decreto ministeriale, l'armatore deve presentare, contestualmente alla comunicazione all'ufficio di iscrizione e all'Autorità marittima del porto di base logistica, apposita autocertificazione attestante l'avvenuto sbarco delle reti per l'esercizio dell'attività a strascico e/o volante e l'Autorità marittima competente procede a sigillare le stesse.
 3. L'opzione di cui al precedente comma comporta la mancata ammissione all'aiuto di cui all'art. 4 del decreto ministeriale.

Articolo 5
(Ulteriori disposizioni)

1. Il presente decreto si applica anche alle unità iscritte nei compartimenti della Regione Sardegna e Sicilia che effettuano il periodo di interruzione obbligatoria ai sensi del comma 3, dell'art.2 del decreto ministeriale.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate